

Imposta di bollo pari ad Euro [•],00 assolta dall'Affidatario mediante modello F24 ELIDE

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di direzione dei lavori relativo all'intervento di "costruzione di due nuovi edifici denominati "Ski Stadium" e "Hospitality Lounge" e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie nel comune di Bormio" e all'intervento di "realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio (SO)".

CIG: [•]

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI	3
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESPLETAMENTO	4
ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO E RESPONSABILITA'	6
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	8
ART. 5 - CORRISPETTIVO	8
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI	15
ART. 8 - CONTROVERSIE	16
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI	16
ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO	17
ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE	18
ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO	19
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA22

ART. 15 - TRASPARENZA23

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI25

ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 26

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Gianantonio Arnoldi, nato a Capriate San Gervasio il 12 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito **"CAL"** o la **"Società"**)

E

[•], con sede in [•] ([•]), Via [•] n. [•], C.F./P.IVA n. [•], in persona di [•], nato a [•] il [•], C.F. [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito l'**"Affidatario"**)
di seguito, entrambi (**CAL** e l'**Affidatario**), denominati congiuntamente **"Parti"**.

PREMESSO CHE

- a)** Nell'ambito delle funzioni di competenza della Società, sono attualmente in corso le attività per l'esecuzione di opere e interventi di rilevante interesse pubblico, tra i quali le opere concernenti le olimpiadi del 2026;
- b)** in particolare, con determina del 1° marzo 2024, è stato disposto l'affidamento dei lavori relativi alla costruzione di due nuovi edifici denominati "Ski Stadium" e "Hospitality Lounge" e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie nel comune di Bormio alla società Costruzioni Cerri S.r.l. ed è in fase di completamento l'attività di redazione del Progetto Esecutivo relativo

alla “Realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio (SO)” (anche “l’Intervento”);

c) in vista dell’imminente avvio delle predette attività inerenti all’**Intervento**, è necessario procedere all’individuazione del direttore dei lavori, che assicuri anche la costante presenza nelle aree di cantiere;

d) di conseguenza, con richiesta di preventivo del [•] (Prot. CAL-U-2024-[•]) è stata manifestata la volontà della Società di individuare un operatore economico per lo svolgimento del servizio di direzione dei lavori, come meglio specificato oltre;

e) con atto del [•] 2024, **CAL** ha individuato [•] quale **Affidatario del Contratto** in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le **Parti** sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

a) **Affidatario** indica [•], che sottoscrive il **Contratto**;

b) **Appalto** indica le prestazioni di cui al successivo art. 2 del presente **Contratto**;

c) **Codice** indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. che disciplina le prestazioni da svolgere di cui al successivo art. 2;

d) **Contratto** indica il presente Contratto;

e) **Consegna** indica l'invio/consegna dei documenti per l'avvio del Servizio;

f) **Intervento** le attività e le opere, incluse le varianti, inerenti la costruzione di due nuovi edifici denominati "Ski Stadium" e "Hospitality Lounge" e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie nel Comune di Bormio e la realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio (SO);

g) **Servizio** indica il servizio di direzione dei lavori relativo all'Intervento, di cui all'art. 2 del **Contratto**.

1.2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'affidamento.

1.3 Si considerano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i Documenti contrattuali, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto.

1.4. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti contrattuali prevale quanto previsto nel presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESPLETAMENTO

2.1 CAL conferisce all'**Affidatario**, che accetta, l'affidamento del servizio di direzione dei lavori dell'Intervento (di seguito il "**Servizio**"); in particolare il Servizio, che si conferisce all'Affidatario, include tutte le attività previste dall'art. 114 del Codice e dall'All. II.14 del Codice nonché:

i) le interlocuzioni, previa comunicazione a CAL, con tutte le Autorità, gli

enti e i soggetti terzi interessati dall'Intervento;

ii) la partecipazione, previa comunicazione a CAL, a riunioni e incontri indicati da e/o presso le Autorità, gli enti e i soggetti terzi interessati dall'Intervento;

iii) la partecipazione a riunioni e incontri presso gli uffici di CAL;

iv) ulteriori attività/adempimenti che dovessero rendersi necessari nello svolgimento delle predette prestazioni

2.2 Nello svolgimento dell'incarico, l'**Affidatario** deve inoltre coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del progetto e con gli altri dipendenti di **CAL** interessati all'Intervento, riferendo anche periodicamente sull'andamento delle attività.

In ogni caso, **CAL** si riserva di richiedere in qualunque momento informazioni circa lo stato di avanzamento delle prestazioni poste a carico dell'**Affidatario** e il diritto di procedere al controllo del corretto adempimento delle prestazioni medesime.

2.3 Ai fini dell'espletamento del Servizio, **CAL** invierà all'**Affidatario**, alla PEC di cui al successivo art. **9.1 lett. b)**, specifica richiesta di avvio dell'esecuzione.

2.4 Il mancato espletamento del servizio, anche parzialmente, comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. **7**.

2.5 Le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere svolte con la massima diligenza, professionalità, nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché delle norme tecniche e deontologiche della professione e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del **Contratto**.

2.6 Nell'espletamento del presente **Contratto**, l'**Affidatario** non dovrà porre in

essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione all'oggetto del presente **Contratto**. L'**Affidatario** non potrà svolgere attività in conflitto con la presente, né svolgere direttamente o indirettamente attività comunque incompatibili con gli interessi di **CAL**. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO E RESPONSABILITA'

3.1 Sono a carico dell'**Affidatario**, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del **Contratto**, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel **Contratto**.

3.2 L'**Affidatario** si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente all'inizio dell'esecuzione del **Contratto**. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del **Contratto** e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell'**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'**Affidatario** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di **CAL** assumendosene il medesimo **Affidatario** ogni relativa alea.

3.3 L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, legislative e regolamentari applicabili in relazione all'oggetto del presente **Contratto**, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente all'inizio dell'esecuzione del **Contratto**, nonché delle norme in materia di contribuzione e di retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne **CAL** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di espletamento delle prestazioni contenute nel **Contratto**.

L'**Affidatario** è tenuto a risarcire i danni derivanti a **CAL** in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi posti a suo carico.

3.4 L'Affidatario dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto**. L'**Affidatario**, in particolare, dichiara e garantisce che l'attività oggetto del **Contratto** costituisce ordinaria attività e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del presente **Contratto**, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l'**Affidatario** ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per **CAL**.

3.5 L'**Affidatario** garantisce la presenza giornaliera continuativa sul luogo di svolgimento delle attività, con ogni onere, tra cui quelli di viaggio, alloggio, pernottamento e vitto, assunti interamente a suo carico, a fronte del Corrispettivo pattuito di cui al successivo art. 5

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il Contratto ha durata stimata pari a 30 mesi, decorrenti dalla data indicata nella richiesta di esecuzione anticipata, ossia dal [•] e comunque sino ad intervenuto collaudo finale delle opere che si ultimeranno più tardi che, allo stato, è identificabile nella realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio ed è stimabile entro la seconda metà del 2026.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

5.1 L'importo massimo complessivo per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 2 è pari a **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, di cui:

i. **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, quale importo per l'espletamento del **Servizio**;

ii. **Euro 10.000 (diecimila/00)**, oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, quale limite massimo per le spese di cui al successivo art. 5.2, punto (iii) ultimo periodo, oggetto di rendicontazione, per l'espletamento del Servizio;

iii. I costi di sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero).

Il corrispettivo è fisso e invariabile.

5.2 Il corrispettivo di cui al precedente art. 5.1 è **omnicomprensivo**, e comprende e compensa integralmente: (i) tutte le attività necessarie per la

puntuale ed esatta esecuzione del **Servizio**, incluse tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti all'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste dal presente **Contratto** secondo le specifiche e le modalità ivi contenute, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del **Contratto**, anche se non esplicitamente richiamati; (ii) tutte le spese connesse all'espletamento delle prestazioni, comprese le spese e gli oneri accessori di cui al D.M. n. 101941/2016; (iii) le spese vive sostenute per le prestazioni oggetto del **Contratto** e ogni altra spesa sostenuta per l'espletamento delle prestazioni, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio/trasferta/alloggio per il raggiungimento delle aree di cantiere e per la partecipazione alle riunioni presso CAL, le Autorità, gli enti e i soggetti terzi interessati dall'Intervento, entro il limite massimo complessivo indicato al precedente art. 5.1, lett. ii) e pari a **euro 10.000,00 (diecimila/00)**.

5.3 Al Contratto si applicherà la previsione della revisione dei prezzi, di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo le modalità di seguito specificate.

5.4 La revisione dei prezzi può essere formulata da entrambe le parti, a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, una sola volta per ciascuna annualità ed è oggetto di specifica istruttoria da parte della Stazione Appaltante.

5.5 La conseguente variazione del può essere riconosciuta, in aumento o in diminuzione, sulla base degli stati di avanzamento delle spese e degli

oneri accessori relativi al **Servizio** (al netto del ribasso offerto), con riferimento a prestazioni eseguite a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto e non ancora liquidate, come contabilizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto medesimo.

5.6 Nel caso in cui la variazione percentuale (sia in aumento che in diminuzione) dell'indice ISTAT, riscontrata tra la data di avvio della revisione e la data di presentazione dell'offerta in fase di Gara, risulti inferiore o uguale alla soglia del 5% dell'importo di cui all'art. 5.1, punti i. e ii., la revisione dei prezzi non avrà luogo.

5.7 Nel caso in cui detta variazione percentuale risulti superiore alla soglia sopra detta, l'adeguamento del solo corrispettivo delle spese e degli oneri accessori sarà determinato applicando agli stati di avanzamento sopra indicati l'80% della quota parte eccedente la soglia del 5% della variazione percentuale dell'indice ISTAT, di cui al precedente periodo, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/23.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 Il corrispettivo di cui all'art. 5.1, **punto i.**, oltre IVA e oneri di legge, sarà corrisposto secondo le seguenti tempistiche:

per il 75% dell'importo:

a) 5% entro 30 giorni dalla data di inizio dell'esecuzione del Servizio relativamente allo "Ski Stadium" e "Hospitality Lounge" e del correlato spazio esterno;

b) 5% al raggiungimento del 10% dei lavori relativi allo "Ski Stadium" e "Hospitality Lounge" e del correlato spazio esterno;

c) 10% al 20% dei lavori relativi allo "Ski Stadium" e "Hospitality Lounge" e

	del correlato spazio esterno;	
	d) 10% al 30% dei lavori relativi allo “Ski Stadium” e “Hospitality Lounge” e del correlato spazio esterno;	
	e) 10% al 40% dei lavori relativi allo “Ski Stadium” e “Hospitality Lounge” e del correlato spazio esterno;	
	f) 10% al 50% dei lavori relativi allo “Ski Stadium” e “Hospitality Lounge” e del correlato spazio esterno;	
	g) 10% al 60% dei lavori relativi allo “Ski Stadium” e “Hospitality Lounge” e del correlato spazio esterno;	
	h) 10% al 70% dei lavori relativi allo “Ski Stadium” e “Hospitality Lounge” e del correlato spazio esterno;	
	i) 15% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori relativi allo “Ski Stadium” e “Hospitality Lounge” e del correlato spazio esterno;	
	l) 15% entro 30 giorni dall’emissione del certificato di collaudo (tecnico amministrativo) relativo allo “Ski Stadium” e “Hospitality Lounge” e del correlato spazio esterno;	
	per l’ulteriore 25% dell’importo:	
	a) 5% entro 30 giorni dalla data di inizio dell’esecuzione del Servizio relativamente alle realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio;	
	b) 5% al raggiungimento del 10% dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio;	
	c) 10% al 20% dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio;	

d) 10% al 30% dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio;

e) 10% al 40% dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio;

f) 10% al 50% dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio;

g) 10% al 60% dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio;

h) 10% al 70% dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio;

i) 15% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori relativi alla realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio;

l) 15% entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo (tecnico amministrativo) alla realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio.

6.2 Il corrispettivo di cui al punto 5.1, punto ii., oltre IVA e oneri di legge, costituisce il limite massimo di spesa, che sarà corrisposto, fino a raggiungimento del citato importo massimo, in rate semestrali posticipate, a partire dalla data di inizio dell'esecuzione del Servizio, sulla base di rendicontazioni presentate dall'**Affidatario**.

6.3 Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, si rinvia al successivo art. 17.

6.4. Maturati i presupposti di cui ai precedenti artt. 6.1 e 6.2, ferma restando la verifica – da parte di **CAL** – del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'**Affidatario** emetterà fattura elettronica per l'importo dovuto

utilizzando il codice destinatario **Q1X4S1**.

Si rappresenta che **CAL** rientra nell'elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, nell'ambito dell'applicazione dello Split Payment; di conseguenza, la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con la fattura PA assoggettata a split payment.

6.5 Il corrispettivo maturato, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7, verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'**Affidatario** previa verifica, da parte di **CAL**, del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento della fattura.

6.6 La liquidazione della fattura è subordinata, qualora ne ricorrano le condizioni, al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti attestato mediante DURC richiesto da **CAL** alle Autorità competenti (regolarità contributiva).

6.7 L'inadempimento da parte dell'**Affidatario** di uno qualsiasi degli obblighi ad esso derivanti dal **Contratto** darà a **CAL** il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l'**Affidatario** avrà posto fine a tale inadempimento. **CAL** non dovrà corrispondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.

6.8 In caso di ottenimento da parte di **CAL** del DURC che segnali un'inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'**Affidatario** impiegato nell'esecuzione del **Contratto**, trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6, primo, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

6.9 In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una

ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, co. 6,

secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

L'**Affidatario** deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli

per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, cal-

colata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.

Le ritenute così accumulate saranno svincolate in sede di liquidazione

finale del corrispettivo, a seguito del rilascio del documento unico di rego-

larità contributiva dell'**Affidatario** da parte degli enti previdenziali compe-

tenti.

6.10 Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero ri-

chiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'**Affidatario**, la

data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui **CAL** avrà

ricevuto la fattura corretta da parte dell'**Affidatario**.

6.11 L'**Affidatario** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,

ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che

qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del **Con-**

tratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta

Legge n. 136/2010.

6.12 Al fine di cui al precedente art. **6.11**, l'**Affidatario** dichiara che gli estremi

del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone dele-

gate ad operare su tale conto sono indicati nel "*Modello per comunica-*

zione ex art. 3 Legge n. 136/2010" che costituisce parte integrante e so-

stanziale del presente **Contratto** ancorché non materialmente allegato.

6.12.1 Il Codice Identificativo Gara (**CIG**), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.,

in relazione al presente affidamento è: [•].

6.12.2 La violazione degli obblighi di cui al presente art. **6.11** e alla Legge n. 136/2010 determinano la risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI

7.1 L'**Affidatario** è soggetto a penalità in caso di violazione delle prescrizioni contrattuali e/o di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non correttamente, come meglio specificato.

7.2 In particolare, in caso di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non esattamente, o eseguite in modo non conforme alle disposizioni contrattuali, **CAL** potrà applicare una penale giornaliera decorrente dalla relativa contestazione pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente art. **5.1** punti i. e ii.

7.3 Nel caso di cui al precedente art. **7.2**, **CAL** procederà all'immediata contestazione via PEC all'**Affidatario**, il quale dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di **5 (cinque)** giorni lavorativi decorrenti dall'invio della formale contestazione. Trascorsi i suddetti **5 (cinque)** giorni dalla contestazione, qualora l'**Affidatario** non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili a giudizio di **CAL**, quest'ultima potrà procedere all'irrogazione della penale da ritardo/per inadempimento come sopra indicata, a decorrere dall'inizio del ritardo/dell'inadempimento.

7.4 Qualora l'inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore, l'**Affidatario** deve notificare tale circostanza a **CAL** via PEC.

7.5 Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga la soglia del 10% del valore

di cui al precedente art. **5.1 punti i. e ii.**, oppure qualora l'**Affidatario** non osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel **Contratto**, **CAL** può disporre la risoluzione del **Contratto** ai sensi del successivo art. **13**, comunicando via PEC all'**Affidatario** la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

7.6 In caso di applicazione di penali, **CAL** provvederà a compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle medesime penali con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

7.7 In ogni caso, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'**Affidatario** dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7.8 In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione, **CAL** può chiedere l'esecuzione a spese dell'**Affidatario** di tutto quanto sia necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del **Contratto** senza oneri aggiuntivi a carico di **CAL**.

ART. 8 - CONTROVERSIE

8.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le **Parti** in relazione all'esecuzione del **Contratto** sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

ART. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E REFERENTI

9.1 Le **Parti** danno atto che:

a) il **Responsabile Unico del Progetto** è: **Ing. Carlo Ascheri**

Piazza città di Lombardia n.1 - 20124 Milano

Tel. 02.67156711; PEC: cal@pec.calspa.it;

b) i dati dell'**Affidatario** sono:

Via [•] ([•])

Tel. [•]; PEC: [•]

9.2 Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo PEC, l'eventuale modifica dei dati sopra indicati.

9.3 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti del Contratto** dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC o e-mail alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente art. **9.1**.

ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO

10.1 Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del **Contratto** avrà efficacia se non accettato per iscritto da **CAL**.

10.2 Termini aggiuntivi proposti dall'**Affidatario** o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel **Contratto** non avranno alcuna efficacia se non accettati per iscritto da **CAL**.

10.3 È vietata la cessione del **Contratto** sotto qualsiasi forma.

Ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 119, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023.

10.4. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 120, co. 12 e 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. L'**Affidatario**/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il **CIG** e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il

Contratto. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il **CIG** ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.

ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

11.1 L'Affidatario si impegna ad inviare, ai fini della sottoscrizione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione anticipata, copia della polizza assicurativa, a copertura della **Responsabilità Civile Professionale** con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro e in aggregato annuo, a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'attività professionale di cui al Contratto e per tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, imputabili all'Affidatario, dovessero ricadere a danno di CAL o di terzi.

11.2 Eventuali scoperti o franchigie previste dalle polizze assicurative di cui sopra resteranno a carico dell'Affidatario, assumendo questi l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato a CAL e/o a terzi.

11.3 L'**Affidatario** dovrà consegnare a **CAL** copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento del premio relativo a ciascun periodo assicurativo, ai fini della relativa copertura fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del presente **Contratto**, l'**Affidatario** dovrà fornire copia dell'atto di rinnovo.

11.4 **CAL** non si assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'**Affidatario**, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a

terzi e a cose ed animali di terzi nonché al personale o a beni e cose di **CAL**, in conseguenza della esecuzione dei servizi; di contro l'**Affidatario** assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati.

11.5 CAL dà atto che l'Affidatario ha trasmesso la garanzia definitiva n. [●] ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, emessa da [●] in data [●], pari al 5% della somma degli importi di cui all'art. 5.1, a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse *[in caso di esecuzione anticipata: in caso di mancata trasmissione della garanzia definitiva prima dell'inizio dell'esecuzione anticipata, l'Affidatario si impegna a trasmettere a CAL la garanzia in oggetto entro n. 10 giorni lavorativi dalla relativa richiesta; decorso tale termine, CAL si riserva di dichiarare al decadenza dell'affidamento]*.

11.6 Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo può determinare le conseguenze di cui all'art. 13 del Contratto.

ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO

12.1 **CAL**, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal **Contratto** in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto**.

12.2 L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. **12.1** è esercitato mediante formale comunicazione inviata via PEC all'**Affidatario** darsi con un preavviso non inferiore a **20 (venti)** giorni.

12.3 In tal caso all'**Affidatario**, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente art. **12.2**, secondo i corrispettivi e le condizioni di **Contratto**, nonché il **10% (dieci per cento)** dell'importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente art. **5.1**, calcolato ai sensi del citato art. 123, co. 1 e dell'art. 11, co. 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente **Contratto**, nonché a quelle di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, **CAL** avrà diritto di risolvere di diritto il **Contratto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

- a)** in caso di reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023;
- b)** in caso di applicazione di penalità contrattuali in misura superiore a quanto previsto dall'art. **7** del **Contratto**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c)** l'**Affidatario** sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo parzialmente;
- d)** l'**Affidatario** apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni contrattuali non approvate specificatamente per iscritto da **CAL** come previsto all'art. **10.1** del **Contratto**;

e) in caso di violazione delle prescrizioni sulle garanzie e coperture assicurative di cui all'art. 11 del Contratto;

f) in caso di grave inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 di cui all'art. **6.11** del **Contratto**;

g) in caso di violazione delle prescrizioni sulle coperture assicurative di cui all'art. **11** del **Contratto**;

h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza come previsto all'art. **14** del **Contratto**;

i) in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza di cui all'art. **15** del **Contratto**;

j) in caso di reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta dall'**Affidatario**, anche se non gravi; si intendono reiterate le violazioni, anche di contenuto diverso, risultate per almeno n., 3 (tre) volte;

k) in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, secondo quanto previsto al successivo art. **16.5**;

13.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. **13.1**, il **Contratto** si intenderà risolto di diritto non appena **CAL** avrà dichiarato all'**Affidatario**, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di **CAL**.

13.3 In tutti i casi di violazione da parte dell'**Affidatario** degli altri obblighi contrattuali che concretizzino un inadempimento grave, diversi da quelli di

cui al precedente art. **13.1**, **CAL** invierà via PEC all'**Affidatario** diffida ad adempiere entro **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi, e qualora l'**Affidatario** non adempia il **Contratto** sarà automaticamente risolto.

13.4 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, verrà riconosciuto all'**Affidatario** il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da **CAL**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a **CAL** dallo scioglimento del **Contratto** (anche per la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altro operatore economico) e dell'ammontare dei danni diretti e indiretti subiti da **CAL** medesima. Si applica in ogni caso l'art. 122, comma 5 e ss., del D.Lgs. n.36/2023. **CAL**, per effetto della risoluzione, avrà diritto ad escutere la cauzione definitiva.

13.5 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, **CAL** comunicherà all'**Affidatario** la data di restituzione della documentazione fornita per consentire l'espletamento della prestazione oggetto del **Contratto** oltre che la consegna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del **Contratto** stesso.

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

14.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito "**GDPR**"), l'**Affidatario** si impegna in solido con i propri dipendenti obbligandosi a rendere edotti gli stessi all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti **CAL**.

14.2 L'**Affidatario** è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni,

dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e del **GDPR** e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

14.3 L'**Affidatario** è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'**Affidatario** dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

14.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al precedente art. **13.1 lett. i)**, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 15 - TRASPARENZA

15.1 L'**Affidatario** espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a)** che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del **Contratto**;
- b)** di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del **Contratto**;
- c)** di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del **Contratto** rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale **CAL** ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del **Contratto** - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da **CAL**, anche pubblicati sul relativo sito internet www.calspa.it – sezione *Società Trasparente – Disposizioni Generali* - Atti generali - Codice Etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, impegnandosi nel corso dell'esecuzione del **Contratto** a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori le suddette norme e principi.

15.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo **15.1**, ovvero l'**Affidatario** non rispettasse per tutta la durata del **Contratto** gli impegni e gli obblighi di cui al precedente articolo **15.1**, **CAL** avrà il diritto di risolvere il **Contratto** a norma del precedente articolo **13** e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 L'**Affidatario** dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del **Contratto**, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto di cui alla "Informativa privacy" in calce alla Dichiarazione integrativa, che si intende integralmente richiamata anche se non allegata al presente Contratto..

16.2 Con la sottoscrizione del **Contratto**, l'**Affidatario** si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

16.3 L'**Affidatario** si impegna altresì a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

16.4 L'**Affidatario** si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di

sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e colla-

boratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

16.5 Nel caso in cui l'**Affidatario** violi gli obblighi previsti dalla normativa in

materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza

inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente

del danno cagionato agli interessati. In tal caso, **CAL** potrà risolvere il

contratto ex art. 1456 c.c. secondo quanto previsto al precedente art.

13.1, lett. l, oltre al risarcimento del danno.

ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

17.1 Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente **Contratto** sono

a carico dell'**Affidatario**.

17.2 In particolare, ai sensi dell'art. 18, co. 10 e dell'All. I.4 del D. Lgs. n.

36/2023 è a carico dell'**Affidatario** il pagamento dell'imposta di bollo per

la sottoscrizione del **Contratto** corrispondente all'importo di **Euro 40**

(quaranta/00) (pari all'importo di Euro 40,00 in caso di Contratto avente

un importo complessivo non inferiore a Euro 40.000,00 e non superiore a

Euro 150.000,00). A tal fine l'**Affidatario** provvede ad assolvere il paga-

mento dell'imposta di bollo mediante il modello "F24 ELIDE" secondo

quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 240013

e Risoluzione n. 37 del 28 giugno 2023 ed a darne comunicazione via pec

a CAL allegando l'F24 quietanzato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, [•]

Concessioni Autostradali Lombarde

$$[\bullet]$$

S.p.A.

(l'Amministratore Delegato)

(l'Affidatario)

Dott. Gianantonio Arnoldi

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l' Affidatario di-
chiara di approvare tutte le clausole del Contratto e, in particolare, quelle di cui
agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

$$[\bullet]$$

(L'Affidatario)

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82